

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 28 ottobre 2008, n. 25883

Presidente Sciarelli - Relatore Monaci

Ricorrente Badillo e altro

Svolgimento del processo

Il signor Orazio Badillo conveniva in giudizio la società Kraft Jacobs Suchard s.p.a., esponendo nelle premesse, in sintesi: di avere lavorato alle dipendenze della società Invernizzi, con la qualifica e le mansioni di piazzista venditore; di essere stato, in questa qualità, vittima di numerose rapine, la più grave nel marzo 1996;

che questi eventi avevano provocato gravi ripercussioni sulle sue condizioni fisiche e psichiche.

Chiedeva perciò che venisse dichiarata l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro che non aveva accolto le sue richieste di essere assegnato ad altre mansioni, e non aveva rimosso le cause che avevano determinato l'insorgenza del suo stato di salute.

Chiedeva anche, perciò, che il datore di lavoro fosse condannato a risarcirgli il danno biologico e ad assegnarlo a mansioni compatibili con il suo stato fisico e psichico.

La società Kraft si costituiva resistendo alla pretesa, e su sua istanza, veniva autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice Ace Insurance Company, che, a sua volta, si costituiva eccependo l'estraneità della polizza assicurativa rispetto all'evento oggetto di causa, e concludeva per il rigetto della domanda.

Il giudice di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di assegnazione a nuove mansioni e rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico.

Su questo secondo punto il lavoratore proponeva appello che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 2381/04, in data 20 maggio/24 luglio 2004.

Avverso la sentenza d'appello, che non risulta notificata, il signor Badillo ha proposto ricorso, per cassazione, con un motivo, notificato, in termine, il 22-23 luglio 2005.

La Ace European Group Limited (quale cessionaria e beneficiaria dei rapporti attivi e passivi della Ace Insurance S.A.) resisteva in giudizio con controricorso notificato, a mezzo del servizio postale in data 24-30 agosto 2005.

L'altra intimata Kraft Foods Italia s.p.a. non ha presentato difese in questa fase.

Il ricorrente, al contrario, ha depositato note difensive.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della lite.

Lamenta, in particolare, che il giudice d'appello, pur avendo ritenuto correttamente che sussistesse un obbligo del datore di lavoro di sottrarre il lavoratore da mansioni suscettibili di pregiudicare o aggravare il suo stato di salute e di assegnarlo a mansioni compatibili con tale stato, aveva poi ritenuto erroneamente che questi principi non potessero trovare applicazione nel caso specifico per mancanza di prova dei presupposti allegati dal ricorrente stesso come fatti generatori della responsabilità.

Secondo il ricorrente le circostanze che aveva dedotto erano invece pacifiche ed incontrastate, perché la stessa Kraft nel costituirsi avrebbe riconosciuto che lui aveva lavorato come piazzista, che nello svolgimento di questa attività aveva subito furti e rapine, che in due occasioni aveva subito conseguenze tali da comportare assenze da infortuni sul lavoro.

Inoltre, il ricorrente aveva provato documentalmente, attraverso le denunce, di avere subito le rapine, e, attraverso i certificati Inail, e le certificazioni mediche, le conseguenze subite e i danni sulla propria salute psico-fisica. Aveva chiesto anche di provare con testimoni quelle stesse circostanze; la prova non era stata ammessa, e questo costituiva un vizio di motivazione.

2. Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Infatti, le critiche svolte sono sostanzialmente inammissibili perché si risolvono, in realtà, in contestazioni di fatto circa la scelta e la valutazione delle prove, valutazioni che - proprio perché di fatto - competono esclusivamente al giudice del merito, e di per se stesse, ove adeguatamente motivate, non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.

E, d'altra parte, la motivazione espressa dalla Corte d'Appello appare completa, logica e coerente.

3. Il ricorso, inoltre, è infondato nel merito.

Da un lato, infatti, l'attività cui era adibito il Badillo, quella di piazzista di prodotti alimentari, non può essere considerata specificamente pericolosa, ragion per cui effettivamente non sembrano sussistere (né vengono indicati in concreto) i presupposti per l'applicazione dell'art. 2087 c.c..

Né il signor Badillo ha dimostrato (o chiesto di dimostrare) che in concreto la ditta imponesse che l'attività venisse svolta con modalità tali da comportare specifiche situazioni di pericolo.

Come, inoltre, rilevato esattamente nel controricorso dalla società resistente, il Badillo ha omesso di indicare:

le modalità e le condizioni di esercizio delle proprie mansioni;

le circostanze di fatto e le modalità delle rapine e se queste fossero dirette a denaro o beni personali del Badillo o alla merce che era nel furgone, o comunque a denaro o beni della ditta;

in quali e quante occasioni aveva chiesto - ai superiori della Kraft come da lui asserito - di essere trasferito ad altre mansioni, che gli sarebbero state sempre rifiutate;
le modalità di insorgenza della malattia depressiva lamentata e la sua indipendenza da altri fattori, familiari o di altro genere;

le modalità e le cause verosimili degli aggravamenti intervenuti;

se anche dopo il trasferimento ad un altro deposito (quello di Roma) si era verificato un aggravamento della malattia e con quali modalità;

se anche dopo il trasferimento abbia subito altre rapine e se queste abbiano, o meno, comportato degli aggravamenti della patologia.

4. Questo, naturalmente, non esclude che si siano potute verificare, in concreto, situazioni di pericolo (incrementate, verosimilmente, dalle caratteristiche della zona di svolgimento del rapporto piuttosto che conseguenza dell'attività in se stessa), e che abbia subito per questo degli infortuni sul lavoro, riconosciuti come tali dall'Istituto assicuratore pubblico, ma si trattava dei normali pericoli connessi, genericamente, in qualche misura a qualsiasi attività di lavoro, in sostanza al vivere e all'operare, non di un pericolo specifico connesso al lavoro e derivante dal lavoro, come presupposto dall'art. 2087.

Non può trovare accoglimento perciò, appunto per mancanza dei presupposti logico giuridici una richiesta di risarcimento del danno, sotto qualsiasi profilo prospettato, neppure come danno biologico, oppure alla personalità, ecc..

In ogni caso, non risulta dimostrato, in linea di fatto, che l'interessato fosse divenuto incapace di svolgere le proprie mansioni, e soprattutto, non sussiste un diritto del dipendente che si sia venuto a trovare, per sopravvenuta invalidità, nell'impossibilità di svolgere le proprie precedenti mansioni, ad essere adibito a mansioni differenti, né il datore di lavoro è tenuto a modificare a questo fine la propria organizzazione di lavoro.

Come sottolineato, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte, "la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore integra un giustificato motivo oggettivo di recesso del datore di lavoro solo allorché debba escludersi anche la possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività lavorativa riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate, o altre equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Peraltro, nel bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32, 36 Cost.) non può pretendersi che il datore di lavoro, per ricollocare il dipendente non più fisicamente idoneo, proceda a modifiche delle scelte organizzative escludendo, da talune posizioni lavorative, le attività incompatibili con le condizioni di salute del lavoratore." (Cass. civ., 7 marzo 2005, n. 4827; nello stesso senso, 19 aprile 2003, n. 6378; 5 agosto 2000, n. 10339; 8 gennaio 1983, n. 140).

5. Il ricorso perciò è infondato, e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della complessità e della novità della problematiche dedotte in giudizio, per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.

Non debbono essere adottati, invece, provvedimenti sulle spese nei confronti della società Kraft Jacobs Suchard, intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite.

Nulla per le spese nei confronti dell'intimata Kraft.